



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



Corso «LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 2021»

*La domanda introduttiva nel sovraindebitamento
Avv. Francesca Monica Cocco*

Milano, 31 maggio 2021



CERTIFICATO N°
2145 ISO 9001



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La richiesta di nomina di Gestore della crisi

Supponendo che il professionista che assiste il debitore abbia già valutato i requisiti per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, il primo passo è sicuramente l'individuazione del Tribunale competente, conseguentemente l'individuazione dell'OCC competente e quindi il deposito dell'istanza di nomina di un Gestore della crisi.

I moduli sono scaricabili dal sito istituzionale degli OCC.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La richiesta di nomina di Gestore della crisi

- Troveremo quindi un modulo da compilare, con particolare riguardo all'attivo (ciò che il debitore mette a disposizione per il soddisfacimento parziale dei creditori) ed al passivo (totale dei debiti), nonché una serie di «documenti minimi» da allegare al modulo stesso.
- È sufficiente? Cosa accade nella prassi?



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La relazione introduttiva

È opportuno che – al di là del modulo da compilare e dei documenti minimi da allegare – la richiesta di nomina dell'OCC sia accompagnata da una Relazione introduttiva o sulle cause di sovraindebitamento o più spesso dalla bozza della Domanda giudiziale vera e propria (con tutti i documenti probatori).

In tal modo l'OCC ha già una visione della posizione del debitore e il prosieguo della pratica è assai più rapido ed efficiente.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La predisposizione della Domanda

- A fronte della Relazione Particolareggiata del Gestore, con esito favorevole per il debitore, può essere predisposta la Domanda.
- La Domanda ha la funzione non solo di recepire la RP, ma anche di offrire al Tribunale tutti gli elementi per la decisione.
- **VEDIAMO QUI DI SEGUITO LE PARTI FONDAMENTALI DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA**



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



1) Requisiti oggettivi

- Requisito oggettivo ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012
- Spiegare e dimostrare lo stato di sovraindebitamento



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



2) Requisiti soggettivi

- Requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 6 comma 1 L. 3/2012 (né soggetto, né assoggettabile)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



3) Presupposti di ammissibilità

- Art. 7 comma 2 lett. a, b, c, d, d-bis, d-ter L. 3/2012



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



4) Documentazione obbligatoria

- È quella espressamente richiesta dall'art. 9 comma 2 e 3 e vale per tutte e tre gli istituti
- A questi vanno aggiunti i documenti probatori specifici del caso



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



5) Situazione reddituale e patrimoniale

- Contratto di lavoro / attività lavorativa
- Rapporti bancari
- Altri redditi e/o proprietà
- Situazione familiare
- Spese di sussistenza
- Gli atti di disposizione
- Attivo disponibile



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



6) Situazione debitoria

- Consiste sostanzialmente nell'illustrazione dell'elenco dei creditori e delle somme dovute
- Debito per debito: quando è stato contratto, in che misura, con quali modalità e perchè



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



7) Le cause del sovraindebitamento

- È la parte più importante, il nucleo dell'atto.
- Occorre spiegare, debito per debito, il perché è stato contratto soprattutto alla luce della meritevolezza ed eventuali atti in frode.
- Se ci sono eventi esterni (c.d. shock esogeni) dimostrarli.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



8) Eventuali peculiarità.

- Pignoramenti del quinto
- Cessione del quinto
- Deleghe di pagamento
- Procedure esecutive in essere
- Et cetera



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



9) Requisiti per la relazione particolareggiata

- È una parte opzionale dell'atto. In sostanza dovrebbero essere riprese le parti della Relazione Particolareggiata che sono a favore del debitore.
- Oppure evidenziare diversa ricostruzione rispetto a quella della RP.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



10) Meritevolezza e Atti in frode

- È possibile, partendo dalla fattispecie concreta, dimostrare come il debitore sia comunque meritevole
- Confutare possibili elementi di atti in frode.
- Richiami alla giurisprudenza recente in materia ed agli ultimi interventi legislativi (ad es. L. n. 176/2020).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



11) Cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le proprie obbligazioni

- È il tema di cui all'art. 14 ter comma 3 lett. a) L. 3/2012
- Evidenziare come l'indebitamento sia stato diligente ed eventualmente riportarsi a quanto evidenziato nella RP



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



12) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

- È il tema di cui all'art. 14 ter comma 3 lett. b)
- Va raffrontato lo stato globale dell'indebitamento con l'attuale disponibilità del debitore (evidentemente insufficiente e tale da determinare appunto l'incapacità)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



13) Resoconto della solvibilità negli ultimi 5 anni

- È il tema di cui all'art. 14 ter comma 3 lett. c)
- Di solito viene prospettata una tabella riepilogativa dei redditi del debitore, anno per anno, degli ultimi 5 anni, esponendo sia il reddito lordo che il reddito netto.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



14) Inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori

- È il tema di cui all'art. 14 ter comma 3 lett. d)
- Deve essere oggetto di verifica da parte dell'OCC anche sulla base di quanto dichiarato e prodotto dal debitore



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



15) Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

- È fondamentale, a pena di inammissibilità
- Occorre non solo fornire i documenti obbligatori ex art. 9 comma 2 e 3, ma anche tutti gli altri documenti probatori
- Il debitore deve dimostrarsi disponibile all'accesso alle banche dati (CR, CRIF, Anagrafe Tributaria, Cassetto fiscale, et cetera)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



16) La domanda finale. Le conclusioni.

Esse variano a seconda dell'istituto.

DI SEGUITO:

Esempio di conclusioni in una domanda di liquidazione dei beni



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



ESEMPIO CONCLUSIONI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

- Tutto quanto sopra descritto, **il Sig. XXXXX YYYYYYYYYY** come sopra rappresentato e difeso, richiamata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. redatta ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L. n. 3/2012, rassegna le seguenti
- **conclusioni**
- accertare il soddisfacimento dei requisiti ex art. 14 ter L. n. 3/2012 e successive novelle,
- emettere il decreto di cui all'art. 14 quinquies comma 1 della L. n. 3/2012, e conseguentemente dichiarare aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio di **XXXXX YYYYYYYYYY**, nei termini descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;
- provvedere ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) della L. n. 3/2012, ovvero:
- nominare un Liquidatore in possesso dei requisiti di legge;
- disporre, che, sino alla chiusura della Liquidazione del patrimonio, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con particolare riferimento a:
- inopponibilità e/o improseguibilità della cessione del quinto dello stipendio a favore di A
- inopponibilità e/o improseguibilità della delega di pagamento a favore di B
- inopponibilità e/o improseguibilità del pignoramento presso terzi a favore di C
- stabilire le forme di pubblicità della presente domanda e pedissequo decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto nei pubblici registri a cura del Liquidatore, ove necessario;
- autorizzare il debitore nel rimanere temporaneamente in possesso dei beni/diritti oggetto di liquidazione, ove opportuno;
- ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. f), che richiama l'art. 14 ter comma 6 lett. b), escludere integralmente dalla procedura l'importo pari ad € **0.000,00** mensili, necessario per il sostentamento del nucleo familiare monoreddito composto da 4 persone, o quel diverso importo verificando e/o oggetto di aggiornamenti successivi in sede di liquidazione;
- Escludere l'unica autovettura (di assai modesto valore) per gli spostamenti casa/lavoro ed esigenze primarie del nucleo familiare;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. n. 3/2012, che il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788, 2855 comma 2 e 3 c.c.;
- ammettere sin d'ora in prededuzione i crediti sorti in funzione della presente procedura, come descritti in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 duodecies comma 2 L. 3/2012, art. 111 e art. 111 ter l. fall.